



N. 8/2008 Reg.Dec.

N. 6 Reg.Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

ANNO 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8697/2005 (ricorso Adunanza Plenaria n. 6/2008), proposto dal Comune di Revere, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Arrigo Gianolio, Pietro Poltronieri e Orlando Sivieri e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà 13,

contro

la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Achille Mirri e Vittorio Biagetti ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio di quest'ultimo, via A. Bertoloni 35,

e

l'A.S.L. della Provincia di Cremona, in persona del Direttore generale p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Mangia e Vania Romano e presso la seconda elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 6,

nonché

l'Azienda Ospedaliera di Crema (n.q. di Gestione Liquidatoria dell'A.U.S.L. 23 di Cremona) e l'Azienda U.S.S.L. 23 di Cremona, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitesi in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, 10 giugno 2005, n. 618;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione appellata e dell'A.S.L. della Provincia di Cremona;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

vista l'ordinanza 28 marzo 2008, n. 1337, della Sezione quinta, di rimessione della controversia all'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

viste le memorie prodotte dalle parti innanzi a questa Adunanza a ulteriore supporto delle rispettive difese;

relatore, alla pubblica udienza del 16 giugno 2008, il consigliere Paolo Buonvino;

uditi l'avv. Sivieri e l'avv. Biagetti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Ritenuto in fatto

1) – L'impugnata sentenza del TAR si è pronunciata in ordine al recupero di rette di degenza richiesto (nei confronti del Comune di Revere), per il ricovero di un soggetto affetto da disfunzionalità psichica, dall'Istituto ospedaliero di Sospiro, presso le cui strutture il degente era stato ricoverato; i primi giudici hanno ritenuto le spese di degenza in questione prevalentemente di natura socio-assistenziale e ne hanno fatto carico, quindi, al Comune di residenza dell'assistito.

La sentenza è appellata dal Comune di Revere, che ne deduce l'erroneità in quanto, nella specie, le spese oggetto di giudizio avrebbero avuto, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, prevalente carattere sanitario e, per l'effetto, avrebbero dovuto fare carico alla competente unità sanitaria locale.

2) - Si sono costituite in giudizio, per resistere, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro e l'A.S.L. della Provincia di Cremona.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.

Con ordinanza di rimessione a questa Adunanza la Sezione quinta esprime dubbi in merito alla sussistenza, al riguardo, della giurisdizione del giudice amministrativo (questione sulla quale, nel caso in esame, il TAR non si è pronunciato), richiamandosi, all'uopo, anche ad alcune pronunce della Corte regolatrice.

Con ulteriori memorie le parti hanno svolto le rispettive difese anche innanzi a questa Adunanza.

Considerato in diritto

1) – Il TAR, nella sentenza sopra ricordata, ha, in particolare affermato che, trattandosi, in prevalenza, di prestazioni di natura socio-assistenziale, i relativi oneri dovevano fare carico al Comune di Revere, di residenza dell'assistito.

La Sezione quinta, investita dell'appello, ha demandato a questa Adunanza l'esame della questione inerente alla giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere delle controversie *in subjecta materia*.

Giova ricordare, in sintesi, che l'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (come

modificata dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, dalla legge 17 giugno 1926 n. 1187 e dalla legge n. 251 del 26 aprile 1954), ha stabilito che fossero decise dal giudice amministrativo le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535; e che l'art. 7 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, ha ribadito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie specificamente riguardanti le spese per gli alienati mentali, anche se appartenenti a province diverse, nelle quali fossero interessati istituzioni od enti aventi obbligo di mantenimento degli alienati stessi.

La giurisdizione del giudice amministrativo è stata, in seguito, confermata dall'art. 29, n. 7, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, e dalla legge 8 febbraio 1925, n. 88), trovando poi ulteriore conferma nell'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, e, infine, nell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il quale, nel determinare la competenza dei tribunali amministrativi regionali, ha riaffermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi indicati dalle leggi anzidette in ordine agli oneri finanziari relativi agli ammalati di mente.

Sono mantenute, inoltre, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sempre ai sensi del citato art. 7 della legge n. 1034 del 1971, i ricorsi di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 29, primo comma, del predetto r.d. n. 1054 del 1924, e, precisamente: “ 5) i ricorsi circa la competenza passiva

delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia e per il Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica; 6) i ricorsi in materia di ospitalità e di ricovero degli inabili al lavoro”; sui ricorsi di cui al n. 5 ora detto il giudice amministrativo pronuncia anche nel merito, giusta quanto previsto dal terzo comma dello stesso art. 29.

Ebbene, come ricorda l’ordinanza di rimessione, la questione di merito su cui si appunta la controversia concerne la giusta identificazione del soggetto pubblico obbligato alla rifusione di queste spese di ricovero; identificazione da fare in ragione della natura delle prestazioni effettivamente rese, per cui se queste sono da qualificare *sanitarie* – vale a dire di cura – l’obbligato è il *Servizio sanitario nazionale* attraverso i suoi enti e organi periferici; se invece sono da qualificare *socio-assistenziali* – vale a dire di conservazione – l’obbligato è il Comune di residenza all’epoca del ricovero.

Come pure ricordato dalla Sezione remittente, il confine giuridico tra le due categorie è incerto; e questa incertezza è spesso foriera, nei casi singoli, di difficili questioni interpretative, in concreto aggravate dalla circostanza che, in punto di fatto, non infrequente è il carattere *misto* della prestazione, o delle prestazioni, effettuate in favore del singolo soggetto nell’arco temporale – spesso assai lungo - della sua degenza; tanto più che talvolta, come è normale, queste prestazioni si mescolano a prestazioni *sanitarie* comuni e non già specifiche della malattia mentale.

Viene, ancora, ricordato dalla Sezione remittente che, in effetti, in ordine a tale malcerto confine giuridico, si può tendenzialmente dire che alle prestazioni *sanitarie* sono assimilati gli interventi di tipo *misto* in cui è

prevalente la dimensione terapeutica.

Quanto a fonti primarie, tale infatti è il criterio di ripartizione di queste spese oggi vigente in virtù dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (*“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1984”*) secondo il quale *“[...] Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali [...]”*); e, in questo senso, volge anche la legislazione regionale della Lombardia (dove ha sede l'Istituto Ospedaliero di Sospiro) sulle attività assistenziali, che, infatti, mette a carico dei Comuni queste attività (artt. 1, 61 e 63 l.r. Lombardia 7 gennaio 1986, 1; art. 4 l.r. Lombardia 1 gennaio 2000, n. 1).

Oltre a quanto sin qui ricordato dalla Sezione remittente, può anche aggiungersi che, ai sensi dell'art. 3 *septies* del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, comma 2, *“le prestazioni socio-sanitarie comprendono:b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”*; e (comma 6) *“le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.....”*.

Quanto a fonti secondarie, l'ordinanza di rimessione ricorda, poi, che è tendenzialmente questa anche la ripartizione fatta dal d.P.C.M. 8 agosto 1985 (*“atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n.*

833”) e dal d.P.C.M. 14 febbraio 2001 (“*atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*”).

Fatte queste premesse, la remittente ha osservato che, in effetti, l’incertezza di qualificazione e il carattere, spesso misto, della prestazione erogata erano alla base del contenzioso sul rimborso, in cui si iscriveva anche il caso qui in esame (e che, a questo proposito, sarebbe auspicabile una miglior regolazione del confine tra le due categorie fatta a livello legislativo, quasi un’*actio finium regundorum*, per modo che siano ridotte le disparità interpretative e abbassato il livello di litigiosità); anche nel caso presente, invero, la questione di merito si poneva come una questione classificatoria del genere ora descritto; sennonché, prima di affrontarne il merito, occorreva procedere esplicitamente alla verifica, anche d’ufficio, della *giurisdizione*, dopo aver rilevato che - per le ragioni appena dette - si era in materia di *pubblici servizi* (per quanto non solo di servizio sanitario bensì, anche o alternativamente, di servizio socio-assistenziale); e, dal punto di vista formale, che, quanto a *causa petendi*, a *petitum* e a rappresentazione della domanda giudiziale, nella specie non si faceva questione di contestazione di provvedimenti autoritativi e di loro annullamento, bensì solo di identificazione del soggetto passivo di questa obbligazione pecuniaria e di sostanziale condanna al pagamento di quanto dovuto.

Si poneva, dunque, la questione preliminare se la controversia in esame - evidentemente esulante dalla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - fosse da ricondurre ad una delle tassative ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva; sicché la Sezione remittente, attesa la concreta possibilità di un contrasto giurisprudenziale tra una tesi ravvisante la presenza della giurisdizione (esclusiva) del giudice

amministrativo e una volta ad escluderla, ha rimesso la decisione all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato su questo preliminare punto di diritto concernente il dubbio sulla giurisdizione del giudice amministrativo e, di conseguenza, sul resto della controversia.

Ritiene l'Adunanza che la presente controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.

2) – Premesso che nel presente giudizio si fa questione di riparto degli oneri in rapporto alla natura assistenziale o sanitaria delle prestazioni erogate (il Comune appellante, invero, deduce che le spese di cui si tratta avrebbero dovuto fare carico all'Azienda sanitaria di competenza, trattandosi, nel caso in esame, di prestazioni che, al contrario di quanto ritenuto dai primi giudici, avrebbero avuto prevalente carattere sanitario), osserva, l'Adunanza, che la presente controversia attiene all'ambito materiale di cui al citato n. 5 dell'art. 29, t.u. n. 1054 del 1924 (in relazione la quale il giudice amministrativo è stato dotato di giurisdizione anche di merito dal terzo comma dallo stesso art. 29), nonché a quello dei successivi nn. 6 e 7 (quest'ultimo riguardante, come cennato, le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7, primo comma, della legge n. 36 del 14 febbraio 1904).

Detto assetto normativo non risulta essere stato espressamente abrogato sia nel momento in cui, con la legge n. 180 del 13 maggio 1978, sono state radicalmente modificate le disposizioni in materia di patologie degli alienati, sia a seguito dell'entrata in vigore del servizio sanitario nazionale di cui alla legge n. 833 del 1978; in particolare, l'art. 11 della citata legge 180 reca l'espressa abrogazione di talune specifiche norme, con essa incompatibili, senza che, tra queste, fossero ricomprese le disposizioni

in tema di giurisdizione del giudice amministrativo dianzi ricordate.

Ed è vero che, con la riforma del S.S.N., le patologie degli alienati ricevono lo stesso trattamento giuridico riservato alle altre patologie e fanno ormai tutte carico al Servizio stesso; non di meno questo non esclude che possano rimanere aperte tematiche relative al riparto delle relative spese tra soggetti pubblici, ovvero tra questi e istituti privati convenzionati quale quello qui appellante (e a tale problematica attiene la presente controversia, atteso che si fa questione di spese che, se classificate come sanitarie, dovrebbero essere corrisposte da un soggetto facente capo al S.S.N.).

E può anche verificarsi l'evenienza che la contesa si instauri tra soggetti facenti tutti capo al S.S.N. (ad esempio, tra due AA.SS.LL.); ebbene, anche in tal caso, ad avviso del Collegio, si verte nell'ambito delle controversie disciplinate dall'art. 29, terzo comma, n. 5, del t.u. del 1924, dal momento che tale norma non esclude che il conflitto possa insorgere in tema di identificazione del debitore anche tra soggetti appartenenti allo stesso comparto.

Deve, quindi, escludersi, con specifico riferimento alla tematica afferente alla presente controversia (riparto di giurisdizione su questione afferente e spese che, se qualificabili come sanitarie, non potrebbero far capo al Comune appellante, ma al S.S.N.) che dalla semplice entrata in vigore delle norme di riforma del servizio sanitario nazionale consegua, di per se, in assenza di alcuna espressa norma abrogativa, la caducazione della disciplina - di carattere speciale e, come tale, rafforzato - di cui all'art. 29 del t.u. n. 1054 del 1924 e di cui all'art. 7 della legge n. 1034 del 1971.

Non è dato ritenere, infatti, che le predette norme di riforma possano aver fatto venire meno l'interesse pubblico - sotteso alla disciplina di

carattere speciale anzidetta - a far sì che le problematiche afferenti al riparto delle spese sanitarie tra pubbliche amministrazioni, proprio per la natura pubblica dei soggetti coinvolti, continuino ad essere rimesse al vaglio del giudice amministrativo.

A tanto induce, del resto, sotto altro profilo, anche la considerazione del fatto che si verte, comunque, in tema di pubblici servizi, di natura sanitaria, erogati sulla base di rapporti convenzionali di diritto pubblico, di carattere concessorio, con la conseguente radicazione della giurisdizione amministrativa, *ante legem* n. 205 del 21 luglio 2000, anche ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (giurisdizione in tema di ricorsi contro atti o provvedimenti relativi a rapporti di concessione di servizi pubblici) e, successivamente, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 come riformulato dalla sentenza costituzionale ora detta, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (e, nella specie, la controversia non afferisce alla determinazione di indennità, canoni e altri corrispettivi e, quindi, a questioni afferenti al *quantum*, bensì a questione afferente all'*an* e, precisamente, alla sussistenza o meno dell'obbligo di provvedere in capo ad una o all'altra pubblica amministrazione e, dunque, alla individuazione del soggetto pubblico concretamente tenuto all'erogazione in funzione della natura, sanitaria o meno, delle prestazioni oggetto di controversia).

Nella stessa direzione conduce, inoltre, il disposto - in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - di cui all'art. 11 della

legge n. 241 del 7 agosto 1990, se e nel caso in cui l'erogazione sia riconducibile ad accordi aventi la natura di quelli da tale norma regolati.

E controversie da ritenersi rimesse, in base alla disciplina normativa sin qui richiamata, al vaglio del giudice amministrativo sono anche quelle afferenti, come nella specie, al riparto delle spese laddove si contenda in ordine al prevalere del carattere sanitario o assistenziale delle stesse, in quanto oggetto centrale del contendere è, in tal caso, sempre e comunque l'individuazione del soggetto pubblico eventualmente debitore di somme correlate a prestazioni sanitarie; ciò che rafforza ulteriormente il convincimento circa la perdurante operatività del disposto di cui all'art. 29, comma primo, n. 5, del r.d. n. 1054 del 1924, dal momento che si tratta di stabilire, in tal caso, sulla base di criteri di prevalenza, se si verta in tema di spese sanitarie facenti o meno capo ad un soggetto appartenente al S.S.N.

3) – La Sezione remittente pone, inoltre, l'ulteriore questione se, nella materia *de qua*, esista un momento storico di discriminazione, un prima e un dopo, costituito dall'entrata in vigore dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha introdotto il principio generalizzato della giurisdizione amministrativa esclusiva in tema di pubblici servizi, sottraendolo alla frammentarietà delle norme del 1924; al riguardo essa rileva, preliminarmente, come le norme di cui all'art. 29, nn. 5), 6), e 7), del r.d. 26 gennaio 1924, n. 1054, e, per richiamo di quello, l'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, avevano carattere particolare, episodico e frammentario; e solo nel 1998 è stato introdotto il citato art. 33 (poi riformulato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), dal carattere, per così dire, generale, che è stato oggetto di intervento anche interpretativo del giudice delle leggi (dapprima, sul testo originario del 1998, Corte cost., 17

luglio 2000, n. 292; poi, sul nuovo testo del 2000, 6 luglio 2004, n. 204 cit.).

Sulla base di tale considerazione, l'ordinanza di rimessione rileva che una compiuta disamina della materia richiede che sia sciolto il nodo del rapporto tra le varie norme succedutesi nel tempo; al riguardo, viene osservato, in particolare, con detta ordinanza, che, in tema di giurisdizione esclusiva, vale a dire di ripartizione per materia della pubblica funzione giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice speciale, una norma posteriore generale non potrebbe far sopravvivere una precedente norma speciale che abbia – in rapporto di parte a tutto – il medesimo oggetto, in quanto la norma successiva ridefinisce *in toto* l'assetto organizzativo pubblico della giurisdizione e assorbe ogni precedente, isolata attribuzione di frammenti di quella materia.

In contrario, lo stesso remittente richiama, comunque, la decisione della Sezione quinta di questo Consiglio 31 luglio 2006, n. 4693, secondo cui la precedenza nel tempo della fonte è di suo attributiva, alle norme del 1924, di “una particolare autonomia” alla materia delle spese di spedalità; e che, inoltre, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “prima ed a prescindere dal d.lgs. n. 80 del 1998”, e cio in base all'art. 29 del r.d. n. 1054 del 1924 (ribadito dall'art. 7 della legge n. 1034 del 1971) che rimane fuori dai limiti derivanti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33, come successivamente definiti da Corte cost., n. 204 del 2004.

4) - Osserva il Collegio che non è condivisibile quanto ritenuto dal remittente in merito alla cennata prevalenza della norma generale sopravvenuta su quelle speciali contenenti “isolata attribuzione di frammenti di quella materia”; ciò in quanto la disciplina introdotta dall'art. 33 del

d.lgs. n. 80 del 1998 costituisce normativa - attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo – di carattere generale, destinata non ad abrogare le preesistenti norme speciali che disegnavano detti parcellizzati ambiti di giurisdizione in materie specifiche, bensì solo ad affiancare dette norme speciali, di fatto assorbendole o se si vuole, facendole sopire nel corso della sua vigenza, e ciò nel quadro del più vasto e onnicomprensivo disegno di riparto della giurisdizione riconducibile al ripetuto art. 33; una volta modificatosi, peraltro, a seguito dell'intervento del giudice costituzionale, l'ambito operativo di tale norma generale sulla giurisdizione, tali norme speciali, mai espressamente abrogate, hanno logicamente ripreso visibilità, nel senso che, ridimensionata la norma generale che le assorbiva, hanno, per naturale *vis expansiva*, ripreso a disciplinare il circoscritto ambito materiale che le caratterizza; l'assetto normativo di carattere generale rimodellato a seguito delle modifiche legate agli interventi della Corte costituzionale non avendo, in effetti, fatto venire meno le ragioni di interesse pubblicistico che, prima dell'entrata in vigore del ripetuto art. 33, già avevano indotto il legislatore a rimettere al giudice amministrativo quelle particolari materie settoriali.

Si aggiunga, al riguardo, che, giusta quanto sopra ricordato, nella materia ripartitoria di cui al primo comma, n. 5, del r.d. n. 1054 del 1924, al giudice amministrativo è demandata anche una specifica competenza a pronunciare nel merito, mai rimossa dal legislatore, che l'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, a sua volta, non contemplava, né ha esplicitamente abrogato; trattandosi di una competenza peculiare e straordinaria, aggiuntiva rispetto alla giurisdizione esclusiva accordata dall'art. 33 medesimo, deve ritenersi che, al riguardo, neppure possa avere operato quella sorta di temporaneo

“assorbimento” o “sopimento” che può aver caratterizzato le altre disposizioni sulla giurisdizione di cui si è detto; e avendo, per tale aspetto, la norma continuato ad operare anche nella vigenza dell’art. 33 nella sua originaria stesura o in quella modificata dalla legge n. 205 del 2000, non si vede come lo stesso art. 33 possa, al riguardo, avere abrogato la norma stessa, avente una più ampia e speciale portata rispetto all’ambito di giurisdizione esclusiva riconosciuto dall’art. 33 medesimo.

Tutto ciò avvalorava ulteriormente il convincimento in merito alla permanenza, in materia, della giurisdizione del giudice amministrativo.

5) – Richiamate, poi, le numerose sentenze con le quali la stessa Sezione remittente ha, a più riprese, ritenuto la giurisdizione amministrativa nella materia in esame (cfr. 31 luglio 2006, nn. 4693, 4695, 4697; 10 febbraio 2004, n. 479; 29 gennaio 2004, n. 306; 16 gennaio 2004, n. 124; cfr. anche C.G.A.R.S. 9 ottobre 2007, n. 945), può rilevarsi come a conclusioni difformi neppure conduce, a ben vedere, quanto affermato nelle sentenze della Suprema Corte regolatrice richiamate nell’ordinanza di rimessione; si tratta di fattispecie alle quali, invero, non può essere ricondotta, in linea di fatto, la vicenda oggetto del presente giudizio.

E, anzi, un implicito riconoscimento della giurisdizione amministrativa in controversie afferenti all’individuazione del soggetto obbligato al rimborso delle spese lo si ricava dalla sentenza delle SS.UU. 26 febbraio 1999, n. 102, laddove viene affermata la giurisdizione del giudice ordinario in tema di controversie concernenti rapporti di debito/credito; dell’esistenza, quindi, sul piano oggettivo, di una situazione di pura debenza.

6) – Per tali motivi, ritenuta, nella presente causa, la giurisdizione del giudice amministrativo, la stessa va restituita alla Sezione remittente per

l'esame del merito.

Spese al definitivo.

Per tali motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza plenaria, ritenuta la propria giurisdizione, restituisce la causa alla Sezione remittente.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza plenaria, nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2008 con l'intervento dei signori Magistrati:

Paolo Salvatore -	Presidente del Consiglio di Stato
Giovanni Ruoppolo	Presidente di Sezione
Gaetano Trotta	Presidente di Sezione
Costantino Salvatore	Consigliere
Luigi Maruotti	Consigliere
Pier Luigi Lodi	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere Est.
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Cesare Lamberti	Consigliere
Aldo Fera	Consigliere
Filoreto D'Agostino	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere
Claudio Marchitiello	Consigliere

Presidente

Estensore

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria